

COMUNE DI ZUGLIANO

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZUGLIANO (VI).

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e norme di rinvio**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 - Finalità e Principi**
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali**
- Art. 5 - Notificazione al Garante**
- Art. 6 - Titolare del trattamento dati**
- Art. 7 - Responsabile del trattamento dati**
- Art. 8 - Sicurezza dei dati**
- Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta**
- Art. 11 - Diritti dell'interessato**
- Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento**
- Art. 14 - Modifiche Regolamentari**
- Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicità.**

Articolo 1 – OGGETTO E NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Zugliano (VI). Per tutto quanto non risulta essere disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati nell'ambito della videosorveglianza.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di conservazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati acquisiti con apparecchi di videosorveglianza;
 - c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
 - d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Zugliano (VI), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali trattati con sistemi di videosorveglianza;
 - h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
 - l) Per **“codice”**, il D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 - codice in materia di protezione dei dati personali -.

Articolo 3 – FINALITA' E PRINCIPI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio del Comune di Zugliano gestito dal Comune di Zugliano – Servizio di Polizia Locale – si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

2. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di *liceità, necessità, proporzionalità e finalità* sanciti dal Garante per la Protezione dei dati personali:

-**PRINCIPIO DI LICEITA'**: il trattamento di dati personali, da parte di Soggetti Pubblici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

-**PRINCIPIO DI NECESSITA'**: nell'approntare sistemi di videosorveglianza, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Il sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

-**PRINCIPI DI PROPORZIONALITA'**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. I sistemi di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Ogni installazione di sistemi di videosorveglianza richiede, caso per caso ed a "monte" una valutazione specifica sul "se" e su "quali" apparecchiature di ripresa installare, nonché sulle "modalità organizzative" afferenti le singole fasi del trattamento.

-**PRINCIPI DI FINALITA'**: gli scopi perseguiti devono essere *determinati, espliciti e legittimi* (art. 11, comma 1, Lett. b) del codice. Il Titolare può perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Articolo 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza.
2. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di apparecchi di videosorveglianza sono esclusivamente **funzioni istituzionali** del Comune di Zugliano (VI), riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
Il trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza è finalizzato:
 - all'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della sicurezza sul territorio comunale;
 - alla gestione e tutela del patrimonio pubblico ed ambientale;
 - alla prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento;
 - al monitoraggio del traffico;
 - all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - al controllo di determinate aree per rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce, inoltre, un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che le Forze di Polizia svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di

tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un maggior grado di sicurezza nei luoghi pubblici.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un' apposita regolamentazione.
7. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20.05.1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati; non potrà, altresì, essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Articolo 5 – NOTIFICAZIONE AL GARANTE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Articolo 6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI

1. Il Comune di Zugliano (VI) nella figura del Sindaco Pro-tempore è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è dotato di autonomi poteri di decisione e direzione in ordine al trattamento dei dati mediante videosorveglianza.
2. Compete al Titolare del trattamento dati:
 - la nomina/revoca del Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza.
 - la notificazione al Garante per la protezione dei dati personali laddove necessaria.
 - la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Il Titolare del trattamento dati prima di installare ed attivare un sistema di videosorveglianza deve valutare obiettivamente e con un approccio selettivo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Articolo 7 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento. Lo stesso è nominato con Decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del materiale trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni da questo impartite.

5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni dei sistemi, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
6. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione dei sistemi.
7. Il Responsabile custodisce le chiavi di accesso alla centrale operativa e le password di accesso al sistema.

Articolo 8 - SICUREZZA DEI DATI

1. La banca dati è custodita presso idonea sala di conservazione per garantire la protezione dei dati personali oggetto di trattamento. La banca dati è protetta da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. La sala di controllo è situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 9 - MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4 .
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 comma 2 punto 4, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza. Le modifiche dell'impianto di videosorveglianza e/o l'installazione di nuove telecamere vengono demandate ad appositi provvedimenti della Giunta Comunale.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare rilevamenti biometrici, che non siano funzionali alle finalità istituzionali del sistema attivato di cui al suddetto articolo 4.

4. Le immagini video sorvegliate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. In casi di necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.
6. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e gli Incaricati del trattamento. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di Polizia.

Articolo 10 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Zugliano (VI), in prossimità delle aree video sorvegliate, affigge un'adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Zugliano si obbliga ad informare la cittadinanza del trattamento dei dati personali con l'attivazione del sistema di videosorveglianza.

Articolo 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenere l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, Enti, Associazioni od Organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 12- CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei sistemi di videosorveglianza, i dati personali acquisiti tramite tali strumenti sono:
 - distrutti;
 - conservati per fini esclusivamente istituzionali nel rispetto dei termini massimi di conservazione.

Articolo 13 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del D.lgs 196/03 e dalla Delibera del Garante dei dati personali del 08 Aprile 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Compete al Responsabile per il trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza attivarsi per proporre, al Titolare del trattamento dati personali, modifiche al Regolamento laddove:
 - dovessero registrarsi mutamenti legislativi in materia;
 - venissero approvati, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, nuovi indirizzi sul trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza.Il Titolare del trattamento dati personali, esaminate le proposte di cui al comma che precede, provvede a sottoporle al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.

Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della relativa Delibera di adozione.
2. In conformità con la vigente normativa in materia di trasparenza questo Regolamento viene pubblicato:
 - all'albo on line del Comune;
 - sul sito istituzionale dell'Ente (Sezione Regolamenti)

βββββ ๑๑๑๑๑